

ALLEGATE NOTE

DECRETO 5 marzo 2020 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore. (GU Serie Generale n.102 del 18-04-2020)

<https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/rendicontazione-trasparenza-controlli/bilancio-o-rendiconto/>

Il bilancio degli enti del Terzo settore (Ets) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a 220.000 euro** può essere redatto nella forma del **rendiconto per cassa**.

Gli enti del Terzo settore con entrate **pari o superiori a 220.000 euro** devono invece redigere il bilancio di esercizio formato dallo **stato patrimoniale**, dal **rendiconto gestionale**, con l'indicazione dei **proventi** e degli **oneri** dell'ente, e dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

COME FUNZIONA

Nelle associazioni di Terzo settore, l'approvazione del bilancio è competenza inderogabile dell'assemblea.

Rendiconti, bilanci e rendiconti delle **raccolte pubbliche di fondi** svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il **registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**, ai fini della pubblicazione.

L'**impresa sociale** deposita il bilancio di esercizio e il **bilancio sociale** presso il registro delle imprese e pubblica il bilancio sociale sul proprio sito web.

CASI SPECIFICI

BILANCIO SOCIALE

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet

il **bilancio sociale**. Si tratta di uno strumento di rendicontazione che tiene conto non solo degli aspetti economici, ma anche dell'**impatto sociale** dell'ente del Terzo settore.

5 PER MILLE

I beneficiari del riparto del contributo del **5 per mille** sono soggetti a obblighi particolari di rendicontazione e trasparenza:

- entro 1 anno dalla ricezione delle somme, essi devono redigere un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dalla quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- gli enti che hanno percepito una somma pari o superiore a 20.000 euro dovranno trasmettere il rendiconto all'amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni;
- entro 30 giorni dal termine di redazione del rendiconto, devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto;
- entro 7 giorni dalla pubblicazione devono darne comunicazione all'amministrazione erogatrice.

In caso di violazione, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad adempiere entro 30 giorni e in caso di inerzia dispone una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito.

OBBLIGHI E DIVIETI

Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla [modulistica](#) che è stata approvata con [decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali](#).

Nel bilancio, l'organo di amministrazione documenta anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle generali, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli enti di Terzo settore, inoltre, danno conto del rispetto del limite di **differenza retributiva tra lavoratori dipendenti** posto dalla legge indicandolo nel bilancio sociale o nella relazione di missione. Tale differenza non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Occorre prestare attenzione a quanto esposto dall'art. 8 commi 1, 2 e 3 destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma disciplina per gli Ets la redazione del bilancio di esercizio in maniera differente in relazione alla dimensione economica dell'ente, e prevede comunque per tutti gli enti del Terzo settore l'obbligo di depositare presso il Runts, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio (nella forma del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa) e i rendiconti delle eventuali raccolte pubbliche di fondi svolte nell'esercizio precedente.

Sono inoltre stati previsti per la prima volta dei modelli di bilancio obbligatori per tutti gli Ets.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

[Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"](#): artt. 13, 25, 48, 60, 61 comma 1c, 87, 95

[Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale"](#): artt. 9-10.

[Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 "Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore"](#)

[Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 "Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni"](#)

[Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 "Codice del Terzo settore. Adeguamenti statuari"](#)

ENTRATA IN VIGORE

La normativa concernente gli Ets in generale è entrata in vigore il 3 agosto 2017, mentre quella sull'impresa sociale il 20 luglio 2017.

REGIME TRANSITORIO

Come indicato dalla circolare ministeriale del 29 dicembre 2017, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sono tenute alla redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dal codice del Terzo settore sin dal 1° gennaio 2018.

Per quanto riguarda i nuovi schemi di bilancio, la loro applicazione scatta a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso al 18 aprile 2020

(data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.m. 5 marzo 2020): per gli enti (in particolare Odv e Aps, finché il Runts non è operativo) che hanno l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare, l'applicazione scatterà quindi a partire dal 1° gennaio 2021 in relazione al bilancio del 2021 (che sarà approvato nella primavera del 2022).

Il bilancio degli Enti del Terzo settore

- [Scarica il pdf di Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell'OIC 35 Principio Contabile ETS](#)
- [I nuovi principi contabili per Ets introdotti dell'Oic35 – 27/04/2022 “L’entrata in vigore dei nuovi schemi di bilancio ed il termine di relativo deposito sul Runts” di Francesca Colecchia](#)
- [I nuovi principi contabili per Ets introdotti dell'Oic35 – 27/04/2022 “Scritture Contabili e Bilancio” di Marco D’Isanto](#)
- [I nuovi principi contabili per Ets introdotti dell'Oic35 – 27/04/2022 “Bilanci 2021: la classificazione” di Marina Montaldi](#)
- [I nuovi principi contabili per Ets introdotti dell'Oic35 – 27/04/2022 “Oic 35 Principio contabile Ets” di Leonardo Piombino](#)
- [I nuovi principi contabili per Ets introdotti dell'Oic35 – 27/04/2022 “Riforma del Terzo Settore: lo stato attuale, ultimi aggiornamenti e prassi – Il bilancio degli enti del Terzo settore” di Matteo Pozzoli](#)

LEGGI

ANCHE

[Nuove indicazioni sul deposito del bilancio di esercizio per gli enti del Terzo settore](#)
[Come funziona il nuovo principio contabile per il Terzo settore](#)

DPR 97/2003

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Per una più efficace gestione dei residui, occorre effettuare un attento monitoraggio al fine di evitare - soprattutto per quanto concerne le spese – un eccessivo accumulo di residui passivi derivanti da impegni di spesa in conto competenza, che evidenzia una difficoltà dei pagamenti in corso dell'esercizio. Inoltre, è opportuno effettuare uno smaltimento dei residui passivi relativi agli esercizi precedenti, attraverso la eliminazione/radiatione degli stessi se non più dovuti. Ciò, per realizzare un complessivo miglioramento dell'azione amministrativa nelle successive fasi di riaccertamento.

Si rammenta che i residui attivi e passivi riportati al 01/01/2022 dovranno corrispondere a quelli accertati e impegnati al 31/12/2021 come da conto consuntivo 2021.